

**N. R.G. 4/2020**



**IL TRIBUNALE DI ROVIGO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Paola Di Francesco	Presidente
Dr. Francesco Bazzega	Giudice
Dr. Elisa Romagnoli	Giudice relatore

nelle cause rubricate sub n. **4/2020 R.G. Conc. Prev.** e **12/2020 R.G. Pref.** ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti di F&M s.r.l., depositato da Darma Asset Management S.G.R. s.p.a in L.C.A. in data 23.01.2020;

vista la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161 comma 6 L.F., depositata da F&M s.r.l. davanti al Tribunale di Roma in data 29.02.2020;

considerato che il Tribunale di Roma, dopo aver concesso (cfr. decreto del 18.03.2020) il predetto termine nella misura massima di centoventi giorni nominando commissario giudiziale il Dr. Francesco Rossi, lo ha ridotto a sessanta giorni, con scadenza al 2.07.2020, dopo aver appreso della pendenza dell'istanza prefallimentare innanzi al Tribunale di Rovigo (cfr. decreto del 27.05.2020);

considerato che il Tribunale di Roma, con decreto del 24.06.2020, ha dichiarato la continenza del procedimento di concordato e di quello prefallimentare precedentemente promosso davanti al Tribunale di Rovigo, disponendo la trasmissione degli atti a questo Ufficio giudiziario;

considerato che all'udienza del 17.07.2020 il Giudice Delegato ha disposto la riunione dei predetti procedimenti, riservandosi sulla richiesta di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato, formulata da F&M s.r.l. nell'istanza depositata in data 26.06.2020, nella comparsa di costituzione del nuovo difensore avv. Caterino Caterina (in sostituzione degli avv. Perazzoli Maria Virginia, Misefari Francesca



e Rocchi Pierluigi, che hanno rinunciato al mandato difensivo con atto depositato in data 6.07.2020) depositata il 9.07.2020, e reiterata all'udienza sopra indicata; ritenuta l'applicabilità del co. 5 ter dell'art. 9 D.L. n. 23/2020, aggiunto dalla Legge di conversione n. 40/2020, in vigore dal 6.06.2020, a norma del quale *“Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020”*, apparendo ingiustificata e contraria alla *ratio legis* la non applicazione della disposizione - che esclude l'automatica riduzione del termine per il deposito della proposta e del piano in pendenza di procedimento per la dichiarazione del fallimento - ai concordati presentati prima del 6.06.2020, considerato anche il tenore letterale della norma, riferita a tutti i ricorsi ex art. 161 co. 6 L.F. presentati entro il 31.12.2020; considerato, peraltro, che *“allorchè il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti”* (cfr. Cass. n. 15435/2018), sicché la concessione della proroga del termine sino a centoventi giorni dal deposito della domanda di concordato (29.02.2020) determinerebbe la scadenza del medesimo il giorno 31.08.2020; riscontrato, ad un primo e sommario esame, il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza, elementi - tutti - già valutati nel decreto 18.03.2020 del Tribunale di Roma; ritenuta la competenza di questo Tribunale, conformemente ai rilievi espressi dal Tribunale di Roma nel decreto del 24.06.2020, in applicazione del costante orientamento della suprema corte (cfr. Cass. SS.UU. nn. 9935-9936/2015, nonché Cass. n. 4343/2020, che in un caso assimilabile a quello in esame ha precisato che, ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39 c.p.c., comma 2, è onere del debitore che conosce della pendenza dell'istruttoria



prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscono dinanzi al medesimo tribunale);

considerato che è opportuno disporre la nomina di nuovi commissari giudiziali in sostituzione del Dr. Francesco Rossi nominato dal Tribunale di Roma, designando a tal fine il **Dr. Giovanni Tibaldo e l'avv. Roberto Nevoni**;

**P. Q. M.**

A) concede a F&M s.r.l., con sede legale in Roma (RM) Via del Vascello n. 16, termine fino al 31.08.2020 per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L.F.;

B) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un aggiornamento dei crediti, compresi quelli che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;
- una relazione in cui riferisca in merito all'attività finora compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, allegando l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, di carattere negoziale, gestionale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e della liquidità disponibile sui conti correnti intestati alla ricorrente;

C) dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata ai commissari giudiziali, i quali dovranno riferire della eventuale violazione degli obblighi di legge imposti alla ricorrente;

D) nomina commissari giudiziali il **Dr. Giovanni Tibaldo e l'avv. Roberto Nevoni**.

Si comunichi.

Rovigo, 22.07.2020

**La Presidente**  
Paola Di Francesco

